



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA
Sezione Tecnica

ORDINANZA N. 08 /2000

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA: L'Ordinanza 65/90 datata 23.10.90 con la quale si approva e si rende esecutivo il regolamento per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico nel Compartimento Marittimo di Chioggia;

VISTA: la Circolare prot. DEM3/1160 datata 10.12.99 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;

RITENUTO: necessario aggiornare succitato regolamento in funzione della normativa attinente alla documentazione amministrativa nonché delle nuove disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione

RITENUTO : opportuno assicurare la presenza del servizio chimico del Porto di Chioggia per il corretto svolgimento delle attività di controllo sulle operazioni per le quali l'Autorità Marittima richiede tale intervento;

VISTI : gli artt. 30, 68, 1251, 1255, del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1 E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico nel Compartimento Marittimo di Chioggia" che entra in vigore con effetto immediato. Contestualmente è abrogata l'Ordinanza 65/90 datata 23.10.90.

Art. 2 E' fatto obbligo a chiunque sia iscritto nei Registri di cui all'art. 68 C.N., della Capitaneria di Porto di Chioggia in qualità di Consulente Chimico di osservare le norme contenute nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

Art. 3 I contravventori alle norme stabilite dal Regolamento succitato saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1255 del Codice della Navigazione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili in via civile o penale dei danni diretti o indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento-

Chioggia, li

6 MAR. 2000



Il Comandante
C.F. (CP) Giuseppe SPINOSO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE CHIMICO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA

ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1.1-Iscrizione

L'attività svolta dai chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto. Tale attività, in considerazione degli aspetti di interesse pubblico che riveste, è soggetta alla vigilanza del Comandante del Porto di Chioggia.

I consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art.68 Cod. Nav. dalla Capitaneria di Porto di Chioggia

Per ottenere l'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare istanza in carta legale presso la Capitaneria di Porto di Chioggia – Sezione Tecnica.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'albo professionale;
- c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, come specificato al punto 1.2;
- d) superamento della prova teorica specificata al punto 1.3;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dal certificato del medico di porto attestante la capacità fisica e deve contenere la dichiarazione prodotta in sostituzione delle certificazioni attestanti i requisiti di cui alle lettere a) e b), oltre ad eventuali altri titoli di specializzazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, o comunque utili ai fini della capacità professionale.

Nella domanda di iscrizione deve inoltre essere dichiarato presso quale autorità marittima o portuale sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione di cui ai punti successivi al fine della loro acquisizione d'ufficio.

Una volta acquisiti tutti i requisiti di cui alle precedenti voci a), b), c), d), e), l'interessato dovrà inoltre produrre la dichiarazione di inizio attività, (NON IN BOLLO) di cui all'art. 4 dell'Ordinanza 26/99 in data 05.06.99.

Ottenuta l'iscrizione al registro di cui all'art. 68 del C.d.N., l'interessato, (al quale verrà rilasciato l'apposito certificato (mod. 14 – modulare 799 Ministero Trasporti e Navigazione)), sarà tenuto ad osservare, oltre al presente regolamento, anche quanto previsto dalla succitata Ordinanza 26/99, che disciplina le attività in ambito portuale, a bordo delle navi, ed in genere nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia.

1.2.-Tirocinio

Il tirocinio ha durata di almeno un anno e può essere effettuato nel porto presso il porto di Chioggia o presso un altro porto dove vi sia un chimico di porto in servizio qualora il tirocinio non possa essere compiuto in questo porto.

Il consulente chimico di porto presso il quale viene svolto il tirocinio redige una dettagliata relazione nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il richiedente l'iscrizione ha partecipato ai seguenti tipi di accertamento su navi adeguatamente specificate:

- a) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno sei navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- b) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

- c) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di gas a pressione o refrigerati;
- d) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per l'ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in doppi fondi e/o casse di servizio nafta, su almeno quattro navi a carico secco;
- e) per il rilascio di certificati di "sicurezza" per la destinazione agli ormeggi e/o per l'immissione in bacino di almeno due navi cisterna inertizzate, adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- f) per il rilascio dei certificati di "sicurezza" per il lavaggio delle cisterne con crude oil (C.O.W.) e/o con altri solventi, su almeno sei navi cisterna inertizzate;
- g) per il rilascio dei certificati di controllo su almeno una nave chimichiera in applicazione delle norme di prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- h) per il rilascio del certificato di sicurezza per il trasporto di materiali solidi alla rinfusa di cui al B.C. Code, su almeno tre navi a carico secco.

Nel caso di tirocinio svolto in più porti ciascuno dei consulenti chimici che ha seguito il tirocinante redige la relazione per la parte di competenza.

L'originale della relazione è consegnato all'Autorità Marittima o portuale del porto dove il tirocinio è svolto o intrapreso.

Il consulente chimico già operante in un porto nazionale può essere iscritto in altro porto senza ulteriore tirocinio e senza essere sottoposto a valutazione. Per ottenere, pertanto, la nuova iscrizione sarà sufficiente autocertificare di aver svolto il servizio presso un altro porto nazionale.

1.3 Valutazione finale

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Chioggia o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati dall'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, compartimentazioni e sistemazioni delle navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:

- a) normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale con particolare riferimento ai lavori da eseguire con fonti termiche su navi, nell'ambito delle aree portuali e dei depositi costieri;
- b) normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle pericolose, con particolare riferimento ai criteri nazionali e internazionali per la loro classificazione;
- c) normativa vigente in materia di inquinamento e antinquinamento marino;
- d) tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, sia allo stato liquido sia allo stato di gas, refrigerati sotto pressione;
- e) metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico-pratici per la valutazione del grado di espansività e tossicità ambientale;
- f) tecnologia per l'inertizzazione delle navi cisterna e la produzione e impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
- g) tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude-oil o con altri solventi in condizione di inerting, metodologie di controllo e criteri teorico-pratici del grado di sicurezza;
- h) tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di confinamento, contenimento e abbattimento di sversamento di idrocarburi e prodotti chimici in mare;
- i) metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi scorrevoli.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il numero degli iscritti è determinato dal Comandante del Porto e capo del Compartimento Marittimo di Chioggia ai sensi dell'art.68 Cod.Nav. e dell'art.8,lett.h della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentiti i soggetti interessati, cioè l'Associazione nazionale dei chimici di porto e l'utenza portuale,.

Codeste autorità dovranno organizzare il servizio reso dai consulenti chimici di porto in maniera tale che almeno un chimico di porto sia disponibile per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 3), assicurando la propria reperibilità in qualsiasi momento. Nell'organizzazione del servizio e nella determinazione del numero dei consulenti chimici dovrà tenersi conto delle esigenze operative del porto determinabili in relazione all'attività cantieristica, al numero dei bacini di carenaggio, alla tipologia ed alla quantità di traffico.

Nella more di applicazione del presente Regolamento, coloro i quali fossero iscritti in qualità di Consulente Chimico nel Registro art. 68 di altri Compartimenti Marittimi, possono essere autorizzati ad esercitare l'attività nel Compartimento marittimo di Chioggia a condizione che i requisiti richiesti di cui all'art. 1.1 – voci da a) ad e) - siano rispettati e vi sia nulla osta da parte dell'Autorità marittima presso cui il Consulente Chimico risulta iscritto.

ART. 3 - ATTIVITA' DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

I consulenti chimici del porto esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti.

Nei porti dove non sia disponibile temporaneamente un consulente chimico ovvero perché le esigenze operative del porto non ne richiedono il servizio, l'autorità competente può autorizzare a richiesta degli interessati, l'intervento di un consulente chimico di un altro porto nazionale.

I consulenti chimici di porto svolgono i seguenti compiti:

- a) accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossici, corrosivi, ecc...);
- b) accertano le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi, e nei depositi e/o casse del combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
- c) accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione delle navi in bacino;
- d) accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
- e) rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
- f) esprimono pareri su richiesta dell'autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto;
- g) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing);
- h) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio e/o l'immissione in bacino delle navi cisterna inertizzate;
- i) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;
- l) effettuano le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall'apposita normativa in vigore concernente il deposito, l'imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
- m) compiono gli accertamenti per la carica/scarica di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al B.C. Code;
- n) compiono gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;

- o) svolgono nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dall'autorità competente;
- p) compiono ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.

Gli accertamenti e le verifiche devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati congiuntamente ai procedimenti cimici più idonei al caso.

I certificati sopraelencati sono rilasciati in originale all'Autorità Marittima, al Comandante della nave nei confronti e per la sicurezza della quale il servizio viene richiesto e, nei casi previsti dai titoli I e II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272, anche al datore di lavoro.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'autorità marittima è a titolo gratuito.

I certificati rilasciati in altri porti nazionali conservano la propria efficacia purchè siano accompagnati da una dichiarazione del Comandante della nave dalla quale risulti che durante la navigazione e a causa della stessa, non siano variate le condizioni di sicurezza in base alle quali venne rilasciato il certificato di cui è in possesso la nave.

ART. 4 – CONVALIDA E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

L'iscrizione non è soggetta ad un termine temporale fatti salvi i casi cui ne sia prevista la cancellazione. Ne consegue che anche il certificato di iscrizione non ha scadenza. Quanto sopra a condizione l'iscritto manifesti la volontà di proseguire l'attività. A tal fine l'iscritto dovrà presentare una dichiarazione di "Prosegua di attività" nelle forme previste dall'art. 8 dell'Ordinanza 26/99. La mancanza di suddetta comunicazione verrà interpretata come atto di rinuncia da parte dell'iscritto e costituirà motivo di cancellazione dal Registro di cui all'art. 68 C.d.N.

I consulenti chimici di porto vengono inoltre cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico
- b) richiesta dell'interessato
- c) cancellazione dall'albo professionale
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.
- e) Perdita dei requisiti di cui all'art. 3 dell' Ordinanza 26/99 datata 05/06/99

Chioggia, 06 MARZO 2000



Il Comandante
C.F. (CP) Giuseppe SPINOSO